

# *Istituto Europeo per le Politiche della Montagna*



*European Highlands Institute*

Sede Legale: Comune di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244

COPIA

Delibera n° 01

Data 14.01.2021

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemila ventuno (2021) addì quattordici (14) del mese di gennaio, nel Palazzo Municipale del Comune di Roana, sede amministrativa dell'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti:

AZZOLINI Cesare	Rappresentante di Roana	Presidente	PRESENTE
RIGONI Diego	Rappresentante di Asiago	Vicepresidente	PRESENTE
ORO Bruno	Rappresentante di Foza	Membro	PRESENTE

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante.

Il dott. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Affidamento incarico di patrocinio legale agli avvocati Matteo Corbo, Claudio Piacentini, Giovanni Caputi ed Elena Mitzman dello Studio Saspi – Fieldfisher per stare e resistere in giudizio nel ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Veneto – GELMINI costruzioni srl/ I.E.P.M.**

## PROPOSTA DELIBERATIVA

**PREMESSO** che la ditta GELMINI COSTRUZIONI SRL (C.F.03511240248), con sede in Lusiana Conco, via Cappellari n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolò Cacciari e Michele Ottani, ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Veneto - Venezia - contro il Consorzio Istituto Europeo per le Politiche della Montagna (IEPM), in persona del rappresentante legale pro tempore, per l'accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio sulla diffida inviata dalla soc. Gelmini costruzioni in data 20.02.2020, nonché per il risarcimento del danno;

**CONSIDERATO** che il Ricorso è stato notificato tramite PEC in data 9 dicembre 2020 e del quale è stato informato il Presidente prima delle Feste natalizie;

- Che sussistendone i più ampi presupposti, occorre confutare tutte le prospettazioni formulate dalla parte ricorrente;
- Che, allo scopo, risulta indispensabile costituirsi in giudizio e procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Consorzio, al fine di tutelarne le ragioni;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno di:

- Assicurare una difesa legale a questo Ente nella controversia di cui alla premessa ed a tal fine individuare uno studio legale per la relativa difesa in giudizio e la necessaria rappresentanza processuale;
- Affidare l'incarico difensivo a legali di fiducia e precisamente agli avvocati Matteo Corbo, Claudio Piacentini, Giovanni Caputi ed Elena Mitzman dello Studio Saspi – Fieldfisher;

**CONSIDERATO** che detti Avvocati, interpellati, si sono dichiarati disponibili;

### **DATO ATTO CHE**

- Occorre autorizzare il Presidente, quale legale rappresentante dell'Ente, a stare in giudizio in nome e per conto del Consorzio, con il correlato potere di promuovere e resistere alle liti, in quanto l'azione giudiziaria o l'impugnazione per conto dell'Ente, perché previsto dallo Statuto;
- Tale diffuso orientamento è stato espresso dalla giurisprudenza in vigore del Tuel D.lgs. 267/2000, fino alla definitiva conferma avuta con la pronuncia della Cassazione Sezioni Unite n. 12868/2005;

**ATTESO** che le vigenti norme del TUEL - D.lgs. 267/2000 - consentono di perseguire gli indirizzi programmatici anche attraverso il conferimento di un incarico esterno ad alto contenuto di professionalità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione;

**TENUTO CONTO** che tali conferimenti presuppongono da una parte il possesso di una elevata specifica professionalità e dall'altra l'esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi politici, per cui la scelta dei singoli professionisti può essere rimessa alla discrezionalità dell'Amm.ne ai sensi dell'art. 50 del TUEL D.lgs. n°267/2000;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto "linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54 -57, l 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza", ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente

dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

**ATTESO CHE:**

- In conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- Già il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, sosteneva che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all'applicazione dell'obbligo di gara, previsto per i servizi legali;

**ATTESO** altresì che, su richiesta dell'Anac e del Consiglio di Stato, nel parere reso in data 15 dicembre 2017 in ordine all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale, il Consiglio Nazionale Forense evidenzia la matrice di scelta spiccatamente fiduciaria richiamata dalle direttive europee (articoli 10 della direttiva 2014/24/UE e 21 della direttiva 2014/25/UE), che esclude detti incarichi dall'applicazione della disciplina sugli appalti e, segnatamente, dai procedimenti di evidenza pubblica, in quanto lo sviluppo della difesa in giudizio è prestazione infungibile non confrontabile sulla base di giudizi comparativi ne tantomeno di formule matematiche, connotata invece dalla responsabilità professionale di cui l'avvocato si fa carico;

**VISTA** la sentenza nella causa C-264/18, ove la Corte di Giustizia Ue si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

**PROPONE**

- **Di affidare**, come affida, agli avvocati Matteo Corbo, Claudio Piacentini, Giovanni Caputi ed Elena Mitzman dello Studio Saspi- Fieldfisher un incarico difensivo nell'interesse del Consorzio, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo Ente avverso il ricorso proposto dinanzi al T.A.R Veneto dalla ditta Gelmini Costruzioni S.r.l.

**Il Proponente**  
**f.to dott. Azzolini Cesare**

## Il Consiglio di Amministrazione

**UDITA** la suesposta proposta di deliberazione;

**ACQUISITI** in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso sempre dal Direttore Responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D. Lgs. n. 267/2000;

**UDITO** l'intervento dei presenti ed, in particolare, del Presidente, il quale sottolinea che è venuto a conoscenza della vicenda appena prima delle festività natalizie;

**VISTO** il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;

**VISTO** lo Statuto Consortile; **VISTO** il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON votazione unanime, resa nelle forme di legge

### DELIBERA

1. **Di richiamare** quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di affidare**, come affida, agli avvocati Matteo Corbo, Claudio Piacentini, Giovanni Caputi ed Elena Mitzman dello Studio Saspi- Fieldfisher l'incarico difensivo nell'interesse del Consorzio, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo Ente avverso il ricorso proposto dinanzi al T.A.R Veneto dalla ditta Gelmini Costruzioni srl;
3. **Di approvare** l'operato del Presidente, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, che sottoscrive specifico mandato al fine di stare e resistere nel suddetto giudizio dinanzi al T.A.R. Veneto in relazione alla vicenda di cui in narrativa;
4. **Di dare atto** che il presente incarico trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023;
5. **Di dare atto** che l'attività di che trattasi verrà svolta, conformemente al preventivo, nei seguenti termini:
  - a. Per la fase di studio della controversia e di costituzione in giudizio: € 3.000,00;
  - b. Per la redazione di eventuali memorie e per il deposito di documenti: € 2.000,00 per ogni memoria o deposito documentale;
  - c. Per la preparazione e la partecipazione all'udienza in camera di consiglio: € 1.000.

Ai fini di una quantificazione iniziale approssimativa, salvo lo svolgimento necessario della fase a), è possibile prevedere la necessità di un deposito documentale e di una memoria, oltre che la partecipazione all'udienza, per una cifra complessiva pari a € 8.000, oltre RSG al 15%, CPA al 4 % ed IVA.

6. **Di rendere** la presente, ad unanimità di voti espressi come per legge e stante l'urgenza derivante dai termini di costituzione in giudizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.

**VISTO** l'art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 267/2000:

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.

Roana, li 14.01.2021

Il Direttore  
f.to dott. Massimiliano Schivo

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Cesare Azzolini

IL SEGRETARIO  
f.to dott. Massimiliano Schivo

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio da oggi

Roana, li 14.01.2021

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

- PUBBLICAZIONE
- Pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi
- DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
- ESECUTIVITA'
- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il
- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il

f.to IL DIRETTORE